



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Soverato**

ORDINANZA N° 08/20

Il Capo del Circondario Marittimo di Soverato:

- VISTO:** Il D.M. in data 13.01.1979 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la categoria dei sommozzatori in servizio locale e la circolare n.5201853 in data 05.03.1979 dell'allora Ministero della Marina Mercantile;
- VISTO:** il d. P. R. n. 886 del 24.05.1979 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";
- VISTO:** Il D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico in materia di sicurezza del lavoro;
- VISTO:** il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività";
- VISTO:** Il Dispaccio prot. n. 98787 del 07/08/2017 di Maricogecap relativo alle indicazioni procedurali delle attività subacquee professionali;
- VISTO:** il dp. 9124 del 23.01.2020 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in merito all'applicazione delle norme UNI 11366 a fattispecie diverse da quelle connesse ad attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
- VISTA:** la norma UNI 11366 edizione giugno 2010 relativa alla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – Procedure operative;
- VISTE:** Le ordinanze n. 43/2007 in data 06/11/2007 e 05/2008 del 26/02/2008 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Soverato;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 – Oggetto e finalità

La presente Ordinanza, che abroga le n. 43/2007 del 06/11/2007 e la n. 05/2008 del 26/02/2008, intende uniformare le modalità di esecuzione delle attività lavorative subacquee e iperbariche da espletarsi nel Circondario Marittimo di Soverato.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Per attività lavorative subacquee e iperbariche si intende qualsiasi attività subacquea svolta a carattere professionale – ancorché abbia finalità scientifiche o di ricerca - svolte a profondità con pressione superiore a quella atmosferica oppure a pressione atmosferica, con l'ausilio di attrezzature, equipaggiamenti collettivi e individuali, apparecchiature complementari, mezzi, strutture o veicoli subacquei, in ambiente acqueo o iperbarico, inclusi i bacini chiusi dei cantieri navali, da operatori subacquei, imprese di lavori subacquei o iperbarici.
2. Gli operatori che esercitano detta attività subacquea professionale hanno l'obbligo di essere muniti di appositi brevetti rilasciati a conclusione di specifici corsi di formazione.
3. Sono escluse dall'applicazione della predetta norma le attività svolte dalle forze armate, dalla polizia e dai VV.FF., nonché dai servizi di protezione civile svolti regolamentate dalle amministrazioni di appartenenza.

Articolo 3 – Definizioni e norme introduttive

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali, in possesso di qualifica professionale di Operatore Tecnico Subacqueo (OTS) conseguito a seguito di corso svolto presso una scuola riconosciuta secondo la legislazione vigente, compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e acque interne, marittime e non, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica oppure a pressione atmosferica, con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Si definisce sommozzatore in stand-by il sommozzatore qualificato ai sensi del precedente comma adibito all'assistenza in caso di emergenza al sommozzatore in immersione.
3. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali (OTS), sia effettivamente operanti che in standby, impiegati nei lavori di cui all'art. 2, comma 1, nelle acque dei porti e nell'ambito del demanio marittimo ricadenti della giurisdizione del Circondario marittimo di Soverato, devono essere iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio locale, di cui al Decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 e successive modifiche e/o integrazioni.
4. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici.
5. Le imprese subacquee o iperbariche che intendono eseguire i lavori di cui all'art. 2, comma 1, all'interno dei porti e nell'ambito del demanio marittimo (comprese le acque territoriali) del Circondario marittimo di Soverato sono soggette all'iscrizione nel registro di cui all'art. 68 – Comma 2 - del Codice della Navigazione.
6. Oltre che per i profili connessi con la sicurezza dei luoghi di lavoro ex. d. lgs. N. 81/2008, si considera datore di lavoro l'imprenditore che, in qualsiasi forma giuridica organizzata, esegue operazioni subacquee tramite sommozzatori ed altri tecnici direttamente dipendenti dalla propria struttura o da terzi e ai quali affida lavori per conto proprio o per conto di terzi tramite contratto d'opera, affidamento lavori, commessa o appalto privato o pubblico.

Articolo 4 – Comunicazioni

1. Il datore di lavoro o il dirigente in sua vece legittimamente delegato, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008, dovrà far pervenire all'Autorità Marittima del luogo ove verrà effettuato l'intervento, con maggior anticipo possibile e comunque almeno 72 ore prima dell'inizio dei lavori, salvi comprovati casi di necessità e urgenza, apposita comunicazione formale in cui dovrà essere espressamente dichiarato l'adempimento da parte dello stesso datore di lavoro di tutte le prescrizioni di legge applicabili, in particolare in materia di sicurezza del lavoro e di sicurezza della navigazione nonché quelle contenute nella presente

ordinanza, utilizzando l'apposito modello (allegato A) corredato da copia della documentazione richiesta.

2. L'Autorità Marittima, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, in relazione al tipo ed alla durata di intervento, valuterà la necessità di subordinare l'esecuzione dei lavoratori al rilascio di apposita autorizzazione.
3. Dovrà essere comunicato al centralino di questa Autorità Marittima l'orario di effettivo inizio e fine delle operazioni, oltre ad assicurare un collegamento continuo VHF (CH. 14).

Articolo 5 – Norme di sicurezza

1. Chiunque svolga le attività lavorative subacquee ed iperbariche di cui all'art. 1 comma 1 dovrà essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché con ogni altra disposizione di legge/*best practice* emanata per svolgere dette attività.
2. Tutto il personale impiegato in operazioni subacquee dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa contro gli infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione dei lavori subacquei.
3. Per qualunque tipologia di intervento, durante le immersioni dovrà essere garantita la presenza, in superficie o sull'eventuale mezzo nautico di appoggio, di almeno un sommozzatore standby, così come definito all'art. 3 comma 2, in grado di assicurare un collegamento costante con gli operatori in immersione e di intervenire in caso di emergenza. Il sommozzatore in stand-by deve, inoltre, mantenersi equipaggiato e immediatamente pronto all'intervento per tutta la durata dell'operazione subacquea.
4. Dovrà essere sempre disponibile una procedura di emergenza per le operazioni subacquee/Piano di emergenza e tutti i dati necessari a poter ricevere assistenza da parte di Enti esterni al luogo di lavoro.
5. Il punto di immersione dovrà essere segnalato in superficie dal prescritto segnale lettera Alfa del C.I.S..
6. Nel caso di immersioni che superano la profondità di -12 metri, un'adeguata camera iperbarica, con sanitario specialista, dovrà essere disponibile in cantiere oppure raggiungibile in meno di 30 minuti secondo quanto descritto nel piano di emergenza. In tal caso dovrà essere disponibile in loco un presidio medico che possa essere portato dentro la camera iperbarica e adatto all'utilizzo in condizioni iperbariche per assistere il sommozzatore infortunato dentro la camera iperbarica.
7. Dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme per la tutela delle acque marine dagli inquinamenti nonché quelle volte a garantire l'integrità delle risorse biologiche marine.
8. Dovrà essere informata immediatamente la competente Autorità marittima in caso di rinvenimento di reperti di interesse storico-archeologico.

Articolo 6 – Attrezzature

Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate o pronte all'utilizzo nell'attività lavorativa subacquea, oltre ad essere costruiti e utilizzati secondo le prescrizioni legislative regolamentari e tecniche vigenti, dovranno possedere un certificato di sicurezza/idoneità/collaudo in corso di validità. Nel caso in cui il materiale sia installato a bordo di un'unità navale appoggio, sarà necessaria una certificazione di collaudo rilasciata da un Ente tecnico navale.

Articolo 7 - Unità d'appoggio

La nave/imbarcazione/natante, qualora impiegata in operazioni subacquee, dovrà essere iscritta "ad uso conto proprio" o al "traffico" (a seconda delle specifiche previsioni normative) nei Registri Navi minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità marittima, ovvero in un registro equipollente di altro stato giusto quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

L'unità dovrà, altresì, essere dotata di idonea certificazione di un Organismo di classifica riconosciuto, per le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui la stessa è destinata, ex art. 25 comma 5 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472; nonché essere uniformata a quanto specificatamente previsto per la tipologia di unità nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 " Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".

La bandiera "ALFA" del Codice Internazionale dei Segnali deve sempre essere esposta per tutta la durata delle operazioni subacquee.

Articolo 8 – Disposizioni finali e sanzioni

1. Nessuna disposizione della presente ordinanza esime dal rispetto delle vigenti normative di rango superiore applicabili, cui si rinvia in caso di contrasto o per quanto non espressamente previsto.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, oltre a comportare il divieto di svolgere attività lavorative subacquee, sarà punito con le sanzioni previste dagli art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante l'inserimento nel seguente sito internet <http://www.guardiacostiera.it/soverato>.

Soverato, (data come da gruppo firma)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Matteo VERRIGNI